

XVI LEGISLATURA

430ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2010

Presidenza del vice presidente CHITI,
indi del vice presidente NANIA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: (1167-B/bis) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)(ore 9,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, già approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati accantonati gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19 ed ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 30.

Metto ai voti l'emendamento 30.139, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Non è approvato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

INCOSTANTE (PD). Presidente, votino solo i senatori che sono dentro l'Aula!

PRESIDENTE. Certo, i senatori che sono dentro. Non chiudo la votazione: ho detto che è aperta la votazione di controprova e le porte sono chiuse.

Collegli, chiedo a due senatori Segretari di svolgere una verifica attenta sui senatori che stanno votando.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.140, identico all'emendamento 30.141.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 30.140, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori, identico all'emendamento 30.141, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.142.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 9,55.

(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 9,55).

Riprendiamo i nostri lavori.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.142, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.143.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.143, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.144, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.145, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 30.

TREU *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREU *(PD)*. Signor Presidente, di questo articolo si è parlato molto, ma vorrei rivolgere un ultimo appello. Si tratta dell'articolo chiave del provvedimento: quello che, a nostro avviso, non solo continua ad essere pericoloso, ma è assolutamente ingestibile. E così come ha prodotto un ritardo e un trascinarsi del provvedimento in esame, comporterà, se verrà approvato così com'è, senza cioè accogliere nessuna delle nostre proposte emendative, una gestione ancora più difficile.

L'obiettivo era alleggerire il contenzioso, e su questo siamo d'accordo, ma la norma è così in bilico tra la legittimità e - noi pensiamo - l'illegittimità che sarà impallinata - come si usa dire, anche se il termine non è tecnico - nelle prossime vicende qualora dovesse rimanere l'attuale testo.

Cito due esempi. Il primo è stato ripetuto più volte e anche il presidente Napolitano l'ha puntualmente rilevato. In una siffatta materia riteniamo che le parti sociali e l'accordo siano la via maestra per gestire un istituto così delicato come l'arbitrato. Fin qui sembravano essere d'accordo anche gli altri colleghi. Dopodiché rimane la spada di Damocle di un intervento del Ministro del lavoro con proprio decreto. In altri casi - lo sappiamo bene - esso è stato utilizzato, ma in una materia del genere, in cui si tratta, in molti casi, di diritti inderogabili e di ricorso alla via giudiziale piuttosto che ad un'altra via, mantenere questo punto di debolezza, cioè la possibilità di un intervento del Ministro per decreto, è assolutamente inaccettabile. Lo ha detto puntualmente il Presidente della Repubblica ed è un elemento di incostituzionalità. Sono facile profeta e credo che la chiave di volta del sistema salterà.

Il secondo esempio riguarda l'arbitrato, dove si riscontra sempre l'estremismo di voler fare le cose che non ha fatto nessuno. L'arbitrato da noi non c'è, c'è in altri Paesi, che l'hanno regolato in modo equilibrato: ma da noi si vuol fare di più, e si finisce per fare male. È vero che dopo l'intervento del presidente Napolitano è stato superato l'obbrobrio dell'arbitrato di equità che avrebbe significato un arbitrato assolutamente inimpugnabile, e quindi veramente una rottura dell'ordinamento, ma anche l'attuale formulazione - lo dico, se volete, in punto di tecnica, ma ciò tradisce una visione politica distorta - che è certamente migliore di quella dell'arbitrato libero, sostenendo che l'arbitro deve rispettare i principi regolatori della materia, compresi quelli derivanti dall'ordinamento, scritta in tal modo, sarà origine di vertenzialità amplissima. Infatti, qualunque soggetto, magari forzato a ricorrere all'arbitrato o anche nel caso in cui vi abbia fatto ricorso liberamente, a cui arriverà un lodo che non gli piace, andrà subito dal giudice, che con questa norma dirà che questo lodo ha violato il tale e talaltro principio. Ma vi rendete conto? Per voler fare troppo, abbiamo fatto un pasticcio.

Noi avevamo trovato una soluzione - che abbiamo riproposto in questa sede - molto più semplice ed in linea con quanto accade nei Paesi che hanno sperimentato per decenni l'arbitrato: l'arbitrato vale e deve essere libero, veloce e sicuro sulle materie disponibili; su quelle indisponibili niente, non invece questo pasticcio.

Come ultimo appello vi chiedo quindi di ripensarci perché così si fanno cose pericolose e alla fine controproducenti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 30.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B-bis

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 31, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BIANCO (PD). Signor Presidente, collega relatore, signor Sottosegretario, la questione che sollevo con l'emendamento 31.124 è rivolta alla vostra ragionevolezza.

È stata inserita una norma nel collegato in base alla quale è scritto che coloro i quali ottengono dal giudice la trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato hanno diritto a una indennità onnicomprensiva, di cui è fissata la misura.

In sede di precedente esame ho sollevato in quest' Aula, prima con un emendamento e poi con un ordine del giorno, la questione relativa all'interpretazione di questa norma. Per quanto ci risulta, molti uffici legali di aziende ritengono che la norma contenuta nel collegato alla finanziaria stabilirebbe, in sostanza, che l'indennità onnicomprensiva è alternativa all'obbligo di riassunzione e, di conseguenza, tali uffici si sono già attivati in questo senso.

Questa è la ragione per la quale presentai un ordine del giorno che il Governo, nella persona del sottosegretario Viespoli, e il relatore fecero proprio e che fu accolto. In esso era scritto, in modo chiaro, che non si trattava di una norma alternativa, ma sostanzialmente integrativa, nel senso che, oltre all'obbligo della riassunzione, era prevista anche un'indennità.

Nonostante tale parere, noi sappiamo per certo che molti uffici legali di molte aziende, sulla base di una dubbia interpretazione della norma, da loro sostenuta, stanno continuando in buona sostanza a ritenere che, con la soddisfazione dell'indennità, non vi sia l'obbligo della riassunzione. Allora, visto che altri emendamenti saranno approvati e che non siamo all'ultima lettura, chiedo con questo emendamento, di tenere conto di tale elemento e di scrivere nella norma, in modo chiaro, quanto sostenuto nell'ordine del giorno. In tal modo si taglia la testa al toro.

Ovviamente, questo mi sembra un comportamento di buon senso: se il Governo e il relatore ritengono che l'interpretazione sia questa, perché non scriverla in modo chiaro nella norma, in modo tale che non vi sia dubbio alcuno e che l'interpretazione sia univoca? Il senso di questo emendamento è semplicemente quello di chiarire nella norma quanto voi sostenete sia abbastanza chiaro ma che, purtroppo, per molti non lo è.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all'articolo 31 si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTRO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, svolgerò una breve considerazione sull'emendamento del relatore, il 31.201, che intercetta, nella sua formulazione, delle sollecitazioni provenienti, in modo particolare, dagli amici e dai colleghi della Lega Nord, ma dello stesso Partito

Democratico, in ordine al dibattito che si era acceso, talora persino in forma scomposta, in ordine al licenziamento inefficace sotto specie di licenziamento orale.

Con questo emendamento, superando tutte le precedenti polemiche, si assume la particolare odiosità della fattispecie del licenziamento inefficace in quanto licenziamento orale e si restituisce al regime di cui allo *status quo ante* la regolazione normativa dei tempi di impugnazione e di ricorso giudiziario.

Per dirla in termini di maggiore evidenza, si torna ai cinque anni, senza, in qualche modo, la più rigida regolazione e scansione dei tempi per l'impugnazione e per il deposito del ricorso in giudizio previste per le altre forme di licenziamento. Ho avuto modo tecnicamente di manifestare una non compiuta persuasione personale su questo punto ma politicamente ritengo che si tratti invece di un'operazione di grande qualità e di grande saggezza, perché consente di liberare il giudizio su questo provvedimento da un rischio di lettura regressiva dei diritti dei lavoratori che noi, naturalmente, non vogliamo vi sia.

Per quanto riguarda tutti gli altri emendamenti, signor Presidente, preso atto della dichiarazione di inammissibilità, da parte della Presidenza, dell'emendamento del relatore 31.203, il parere è contrario. Tuttavia, sento il dovere di rispondere alla sollecitazione del presidente Bianco, al quale, tra l'altro, mi fa piacere poter riconoscere di aver dato, lungo tutto il difficile e tormentato cammino di questa legge, un contributo, non solo di grande competenza e grande lucidità, ma anche di disponibilità ad un miglioramento sul campo dei contenuti della norma.

Il tema, in qualche misura, presenta un risvolto di delicatezza apparente, nel senso che, sin dal momento in cui questa norma è stata generata, per effetto di un emendamento del relatore, nella stessa motivazione di quell'emendamento veniva ribadito con chiarezza che l'unico schema accettabile era quello per il quale si aggiungeva alla sanzione della conversione forzata in tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato, come tale illecitamente costituito, la sanzione pecuniaria, sia pure dentro una perimetrazione del suo *quantum* economico.

Sotto questo profilo il testo è scritto in maniera assolutamente inequivoca, assolutamente limpida, tant'è vero che in esso si dice: «nei casi di conversione». Quindi, è assolutamente evidente che il presupposto della sanzione pecuniaria è il già avvenuto "materiamiento" della sanzione della conversione. Sotto questo profilo non abbiamo avuto alcuna difficoltà a convergere convintamente sull'ordine del giorno presentato, come primo firmatario, dal presidente Bianco, ma sottoscritto anche dai colleghi Roilo, Adragna, Blazina, Ghedini, Ichino, Nerozzi, Passoni e Treu, nel quale l'aggiuntività viene scandita con grande chiarezza.

A me risulta che un solo ufficio legale, alluvionato dal suo stesso eccesso di zelo, di un'azienda pubblica ad alta visibilità - e parlo di una visibilità tecnica, catodica - abbia detto qualcosa in merito; però - come dire? - non è che pensiamo di poter peggiorare la qualità della scrittura normativa assecondando le ubbie di un interprete fanatico.

In conclusione, pur condividendo le indicazioni del presidente Bianco, ritengo che debbano essere difese la buona qualità e la nitidezza del testo per come si sono costituite, e quindi respingere l'emendamento 31.124. *(Applausi del senatore Giuliano)*.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, anche alla luce delle riflessioni del relatore, credo che si potrebbe trovare un punto di raccordo se il senatore Bianco fosse disponibile a ritirare l'emendamento 31.124 e a trasformarlo in ordine del giorno, per ribadire ulteriormente e quindi rafforzare, anche dal punto di vista del dibattito parlamentare, l'interpretazione che di per sé credo sia tale da conciliare sia la riflessione del relatore sia la sollecitazione del presidente Bianco.

CASTRO, *relatore*. Sono favorevole a tale proposta.

PRESIDENTE. Senatore Bianco, intende accogliere l'invito testé rivoltole?

BIANCO (PD). Signor Presidente, era esattamente il senso di quello che noi volevamo fosse detto con grande chiarezza. Accolgo pertanto la richiesta del Governo e del relatore: ritiro l'emendamento, presentando un analogo ordine del giorno, nel presupposto che venisse dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.100, identico all'emendamento 31.101.

ROILO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROILO (PD). Signor Presidente, abbiamo sinceramente apprezzato l'emendamento 31.201, sostitutivo del comma 2, presentato dal senatore Castro, sul cui merito intendo tornare quando voteremo gli emendamenti presentati al comma 2. Vorrei solo evidenziare fin d'ora, a tale riguardo, che non mi risulta che a suo tempo, quando il relatore ha proposto il testo che adesso - positivamente, insisto - ha reiterato, ci sia stata una discussione scomposta: abbiamo assistito ieri ad un dibattito su un tema serissimo come quello della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Da parte nostra abbiamo sollevato delle critiche che mi pare, con la presentazione del suo emendamento, vengano sostanzialmente accolte. Né mi risulta - voglio dirlo, visto che sono giorni che tale parte politica mi fa oggetto di complimenti che francamente non merito - che la Lega abbia fatto pressioni a questo riguardo. La Lega, voglio dirlo ancora una volta, sui diritti dei lavoratori sta dalla parte dei più forti. La Lega non ha mai speso in questa sede come in altre sedi una parola per tutelare veramente e realmente i diritti dei lavoratori. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo LNP)*. Vergognatevi voi, che fate tante chiacchiere demagogiche, spesso con toni razzisti, che non vanno mai nel senso di difendere i più deboli! *(Applausi del senatore Mascitelli)*.

MAURO (LNP). Non dire balle!

ROILO (PD). Le argomentazioni della Lega le avete sentite: sono quelle, altro non riescono ad esprimere, ahinoi! Naturalmente, quando non se la prendono con i romani! *(Commenti dal Gruppo LNP)*. È la verità, e brucia la verità, come dicono dalle nostre parti.

Noi proponiamo di sopprimere l'articolo 31 perché in particolare, accanto alle critiche che ho formulato poc'anzi sul comma 2, al comma 1 dello stesso articolo si afferma, a proposito dei diritti dei lavoratori, che il lavoratore licenziato deve motivare, sempre in forma scritta, le ragioni dell'impugnazione. Vorrei ricordare che la legge n. 604 del 1966, che tratta dei licenziamenti individuali, afferma, al contrario, che l'onere della prova del licenziamento compete al datore di lavoro. Ho detto quindi, credo in maniera non infondata, che anche in questo caso la normativa che il Governo propone e le relative modifiche vanno nel senso di colpire e far venir meno i diritti della parte più debole.

Per queste sommarie ragioni, proponiamo di sopprimere l'intero articolo 31. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, desidero preannunciare anzitutto il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord Padania all'emendamento 31.201 proposto dal senatore Castro, un emendamento che, a differenza di quanto sostiene il senatore Roilo, abbiamo fortemente sollecitato - ed il senatore Castro lo ha riconosciuto - richiedendo una riflessione da parte del Governo e del relatore su un regime unico che veniva introdotto per i licenziamenti inefficaci e invalidi che non ci convinceva assolutamente. Con quell'emendamento la situazione, dal punto di vista normativo, viene lasciata del tutto inalterata, e questo ci tranquillizza.

Mi consenta, signor Presidente, una breve osservazione sulle considerazioni del senatore Roilo. Abbiamo criticato il comportamento del senatore Roilo durante le audizioni in Commissione lavoro: un comportamento antidemocratico, che non consentiva ad un sindacato che rappresenta migliaia di lavoratori di esprimere la propria opinione nel corso di una indagine conoscitiva. La crisi di rappresentatività dei sindacati, dei suoi sindacati, senatore Roilo, non dipende dalla mancanza di una legge, come ho sentito dire ieri, ma dal fatto di essere lontani anni luce dagli interessi dei dipendenti, dei lavoratori, degli impiegati delle fabbriche del Nord. Voi ormai siete anni luce lontani dai loro problemi, e questa crisi di rappresentatività si traduce nella mancanza di iscrizioni ai vostri sindacati, che ormai devono fare affidamento solo sugli extracomunitari. *(Applausi dal Gruppo LNP. Commenti dal Gruppo PD)*.

La CGIL ormai ha un numero esorbitante di iscritti tra i lavoratori extracomunitari, ma non ha più iscritti al Nord e il SINPA., so che le dispiace, senatore Roilo, rappresenta, e rappresenterà soprattutto in futuro, i cittadini, le imprese e i lavoratori del Nord. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.100, presentato dal senatore Treu e da altri senatori, identico all'emendamento 31.101, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B-bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.102, identico all'emendamento 31.103.

CARLINO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.102, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori, identico all'emendamento 31.103, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B-bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.200.

GHEDINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI (PD). L'andamento del dibattito di ieri e di stamattina e le soluzioni contenute nel comma 1 dell'articolo 31 indicano che purtroppo il Governo non riesce mai ad affrontare le riforme in Aula con le misure necessarie a produrre riforme vere. Si affrontano processi di cambiamento complessi, sempre con quel *surplus* di ideologia che porta alle estremizzazioni. Qui il tema è quello dei tempi necessari per depositare le impugnative di licenziamento. Noi stiamo passando da un termine che era certamente troppo lungo (cinque anni per tutte le impugnative non garantiscono giustizia né ai lavoratori che devono rimanere per tanto tempo in attesa di veder riconosciuti i loro diritti né alle imprese, che non possono per un tempo così lungo rimanere in sospeso rispetto ai propri impegni di

programmazione e organizzazione) ad un tempo che in prima istanza era stato definito in 180 giorni e poi allungato, dopo sei letture ed una lunghissima discussione ed una battaglia in Commissione, a 270 giorni. Questo evidenzia comunque che siamo in una situazione di disequilibrio e di fronte ad un atteggiamento di tipo ideologico.

Vi è la possibilità di fare le cose in maniera equilibrata, utile per le imprese, seria per l'applicazione della giustizia e rispettosa dei diritti delle persone e dei lavoratori. Per questo abbiamo chiesto che i termini dell'impugnativa vengano portati almeno a 18 mesi, e insistiamo su questa proposta. L'accoglimento dell'emendamento 31.200 dimostrerebbe che davvero in questo Paese si possono fare le riforme, stando nel merito e fuori dall'ideologia. Così purtroppo non sta accadendo e ribadisco che il dibattito di ieri e di stamattina danno un segno pessimo della qualità della normazione.

Mi dispiace, collega Castro, ma non aver accolto l'emendamento del senatore Bianco per mantenere la buona qualità della normazione di questo provvedimento - che è il peggiore dal punto di vista della scrittura che si sia visto, quanto meno in questa legislatura - indica appunto che c'è una punta di ideologia di troppo, e questo non è accettabile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.200, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B-bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.104, identico all'emendamento 31.105.

ROILO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROILO (PD). Signor Presidente, come accennavo prima, apprezziamo l'emendamento sostitutivo del comma 2 a firma del senatore Castro perché in sostanza comporta la non applicazione del termine di impugnazione (60 giorni) del licenziamento avvenuto senza la forma scritta, termine previsto dalla legge n. 604 del 1966.

Torno su questo argomento, senatore Castro. Le nostre critiche erano indirizzate ad evidenziare che, restando il testo che oggi positivamente viene cambiato, vi era davvero il rischio di legittimare il licenziamento non in forma scritta. Vi era davvero il rischio, qui, sì, ottocentesco di tornare al licenziamento orale. Quindi, il fatto che si proponga un emendamento sostitutivo che va sostanzialmente nella direzione che noi avevamo indicato non può che essere valutato da noi positivamente. Resta però qualche perplessità a proposito di questo testo che consideriamo ancora pericolosamente ambiguo perché l'impugnazione, che viene tolta per il licenziamento non in forma scritta, resta invece per tutti i casi in cui il licenziamento presenta caratteristiche di invalidità.

Vorrei qui ricordare, in particolare al senatore Castro che è un esperto in materia, che la legge n. 604 del 1966 non prevede un caso di questa natura, ma solo i casi di nullità o di inefficacia. Se il testo non viene modificato, a proposito di stratificazione virtuosa, si rischia di alimentare un conflitto, un contenzioso che su una materia così delicata non sarebbe da noi considerato positivamente.

Per tutte queste ragioni, chiediamo la soppressione del comma 2 dell'articolo 31.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.104, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori, identico all'emendamento 31.105, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.201, presentato dal relatore, senatore Castro.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 31.202.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.106, identico all'emendamento 31.107.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.106, presentato dalla senatrice Blazina e da altri senatori, identico all'emendamento 31.107, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.108.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.108, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.109.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.109, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.110.

TREU (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREU (PD). Signor Presidente, l'emendamento 31.110 interviene su una questione importante e che, se non si è seguito bene l'andamento dei lavori, si potrebbe forse sottovalutare.

Ovviamente, siamo d'accordo sull'idea che occorre non avere tempi di impugnazione troppo lunghi, anche se poi si poteva fare meglio nel modulare la riduzione dei tempi; ma, in questo caso, si evidenzia una fattispecie particolare. Si parla di successioni di rapporti, di contratti a termine, di co.co.co, di contratti a progetto. Immaginate dunque, e purtroppo capita troppo spesso, che un giovane o un meno giovane sia assunto tre mesi in un luogo e quattro in un altro e via discorrendo: una pratica deprecabile in sé, ma, mentre nei casi normali si può sostenere che il termine per l'impugnativa vada accorciato, in questo caso si deve precisare che il termine decorre dall'ultimo dei rinnovi contrattuali, altrimenti non si può pensare che un povero diavolo con un contratto di tre o sei mesi, e che sospetta giustamente sia irregolare possa impugnarlo subito. Come minimo, spera che il datore di lavoro glielo rinnovi o addirittura ne migliori le condizioni.

Se c'è, insomma, una sequenza di questi contratti, il dire che l'impugnazione va effettuata subito mette il singolo davanti ad un dilemma tragico: se impugna, magari ha ragione, però il datore di lavoro di certo gliela farà pagare; se non impugna, perde la possibilità di impugnare. Quindi, il modo per uscirne è prevedere che il termine decorra dall'ultimo dei contratti. Mi sembra una proposta ragionevole: pensateci.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.110, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.111, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.112.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.112, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Commenti del senatore Perduca).*

Ho capito, senatore Perduca, però ormai la votazione è chiusa.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, se noi ci siamo capiti bisognerebbe allora che capissero i senatori Segretari seduti alla sua destra.

PRESIDENTE. Invito i colleghi senatori: non c'è veramente nessun motivo che giustifichi il votare per chi non è presente. È qualcosa di estremamente negativo per i rapporti tra noi, e moralmente riprovevole rispetto all'opinione pubblica e al Paese. Dopodiché, dico subito che la prossima votazione la terrò aperta e chiederò ai senatori Segretari di passare tra i banchi ai due lati dell'emiciclo per ritirare e portare alla Presidenza tutte le tesserine inserite che non corrispondano ad un senatore presente.

Metto ai voti l'emendamento 31.113, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.114.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.114, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prego i senatori Segretari di passare tra i banchi ai due lati dell'emiciclo per verificare la presenza di tessere cui non corrisponda alcun senatore presente. *(Commenti del senatore Garraffa).*

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, volevo ricordare che esiste il motivo per cui si vota per chi non c'è.

PRESIDENTE. Lo so benissimo

PERDUCA (PD). Lei prima però ha detto che non c'è motivo; invece il motivo c'è, ed è la diaria.

PRESIDENTE. Ho detto che non c'è motivo rispetto al fatto politico. Non mi pare che ci siano votazioni che richiedono verifica. Ho detto anche che è comunque e sempre moralmente riprovevole. Non ho detto che questa è una giustificazione perché le assicuro che sono tra quelli che non credono che i fini giustifichino i mezzi, e non da ieri.

PERDUCA (PD). Non dicevo questo: dicevo soltanto che poteva essere inteso questo. Da qui ancora vedo che c'è un voto di qualcuno che non c'è. O si gioca ad «acqua e fuoco», oppure la prossima volta che verranno eletti dei senatori Segretari si farà prima una prova per capire se c'è un'attitudine al ruolo, perché altrimenti la diaria extra viene conferita assolutamente per nessun motivo. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore Astore. Commenti dal Gruppo PdL).* Faremo così: eviteremo di avere il senatore Segretario e si procederà all'appello tra i presenti, che verranno a leggere il processo verbale della seduta precedente. In questo modo si ridistribuiscono, o non si conferiscono, i soldi extra spettanti a chi dovrebbe svolgere quel tipo di lavoro. *(Commenti dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. I colleghi senatori Segretari hanno fatto una verifica.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

AZZOLLINI (PdL). È una vittoria clamorosa: più durano le votazioni e più aumentiamo!

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Mi dispiace, perché il senatore Azzollini è simpatica persona, ma su questo tema non è assolutamente, credo, opportuno fare battute in questa sede, anche perché da questa sede ci sentono gli italiani, e non si tratta di porre il problema che si poteva vincere con un voto in più o in meno da parte dell'opposizione.

Credo sia interesse di tutti noi, a partire da questi banchi, che le votazioni siano regolari e si svolgano con la serietà che si deve al nostro ruolo e alla nostra funzione. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore De Toni. Commenti dal Gruppo PdL).* Non c'entrano niente l'opposizione e la maggioranza, e mi dispiace che l'ironia sia di questo tipo, perché dovremmo sentire tutti in cuor

nostro la responsabilità di quello che siamo e dovremmo essere. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore De Toni)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.115, identico all'emendamento 31.116.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.115, presentato dal senatore Nerozzi e da altri senatori, identico all'emendamento 31.116, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.117.

GHEDINI *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.117, presentato dal senatore Passoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Abbiamo nominato inutilmente i Segretari in questa Assemblea!

PRESIDENTE. **Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.118.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.118, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.119, identico all'emendamento 31.120.

CARLINO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.119, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori, identico all'emendamento 31.120, presentato dal senatore Nerozzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.121.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.121, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 31.203 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.122, identico all'emendamento 31.123.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.122, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori, identico all'emendamento 31.123, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Come è stato annunciato, dal senatore Bianco, su richiesta del Governo l'emendamento 31.124 è stato trasformato in un ordine del giorno il cui testo è già stato consegnato.

Chiedo, quindi, al relatore ed al rappresentante del Governo di esprimere i loro pareri al riguardo.

CASTRO, *relatore*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G31.124 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.125.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.125, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.126, identico all'emendamento 31.127.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.126, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori, identico all'emendamento 31.127, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.128, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.129, identico all'emendamento 31.130.

GHEDINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.129, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori, identico all'emendamento 31.130, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.131.

SANNA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dei 27 emendamenti presentati dal Partito Democratico all'articolo 31 nemmeno uno è stato ritenuto degno di una considerazione e di una approvazione da parte della maggioranza. L'articolo 31 è un minestrone di norme sostanziali e procedurali. Capita che un Parlamento distratto faccia simili operazioni, ma è inaccettabile che

questo Parlamento non invochi la linearità della propria legislazione e la qualità, valore che siamo tutti invitati a perseguire quando formuliamo le nostre proposte.

Ma preso atto che l'articolo 31, che interviene sui temi importanti del licenziamento e della valutazione dell'interruzione del rapporto di lavoro nelle nuove forme in cui esso si manifesta, è quello che volete voi, con l'emendamento 31.131 vi sfidiamo a far sul serio rispetto al sistema giudiziario che dovrà giudicare sulla interruzione definitiva del rapporto di lavoro.

Noi vi invitiamo a dire (e in questo senso va la proposta che vi faccio: approvate almeno questo emendamento, perché è la cartina di tornasole del fatto che voi crediate o meno nelle proposte che avete formulato) che chi valuta il sistema e l'apparato giudiziario provvede con priorità, nell'organizzazione dei lavori, in merito alle controversie - sia sommarie, sia ordinarie - relative a tutte le materie che vengono trattate nell'articolo 31; altrimenti, significa che mettiamo questa materia nuova nel calderone del giudizio sul lavoro. Una parola definitiva su queste materie e su queste controversie verrà data con i tempi lunghi della nostra giustizia, questa nicchia della giustizia civile, cioè la giustizia sui rapporti di lavoro, che funziona bene solamente - come sappiamo - nella fase cautelare. Manteniamo un procedimento in fase cautelare che avrà una priorità nella trattazione, ma diciamo che subito dopo c'è il merito di tutto quanto abbiamo definito nell'articolo 31. Tutto questo, a costo zero per lo Stato; tutto questo, con uno sforzo di riorganizzazione degli uffici che è dato all'autonomia dei responsabili degli stessi.

Credo sia una proposta di buon senso, da cui si evince se credete veramente in tutto quello che avete previsto all'articolo 31. *(Applausi della senatrice Marinaro).*

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.131, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 31, nel testo emendato.

NEROZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEROZZI (PD). Signor Presidente, voteremo contro l'articolo 31 perché è un'occasione persa, in quanto si potevano accettare i miglioramenti che abbiamo proposto. Penso segnatamente a due emendamenti: quello della senatrice Ghedini, che chiedeva di allungare il tempo dell'impugnativa almeno a 18 mesi, e quello del senatore Treu, il quale sosteneva che bisogna dare la possibilità ai più deboli di non decidere subito; così come - e rivendichiamo la nostra lotta e il nostro impegno - si è eliminata la cosa più odiosa, ossia la chiamata orale. Collega Castro, non la pensavo così sensibile alle forme letterarie, la conoscevo come un uomo di sostanza, e come tale, sugli emendamenti della senatrice Ghedini e del senatore Treu, ha sempre detto che era d'accordo. Non capisco questa difesa del testo: a meno che tale difesa non lasci liberi i datori di lavoro - non ce n'è

solo uno, più o meno "catodico", ma ce ne sono tanti - di decidere come pare a loro. Anche rispetto all'emendamento del senatore Bianco, va bene un ordine del giorno (quando si tratta di difendere i lavoratori accettiamo anche gli ordini del giorno), ma - santo cielo! - non l'ha scritto Dante o Boccaccio o Petrarca: questo testo poteva essere modificato!

Allora c'è una volontà di difendere le posizioni di quegli imprenditori che vogliono colpire le persone più deboli: è questo l'aspetto inaccettabile in un articolo che poteva e doveva essere modificato. Perché sempre con i più deboli, sempre con la parte meno protetta del mondo del lavoro? Sempre con le ragazze e i ragazzi che rinunciano ad un pezzo della loro vita? Per correggere questi aspetti bastava poco. Non colpiva la filosofia di un provvedimento che, peraltro, non condividiamo. È una logica di buonsenso, ma si vede che il buonsenso qualche volta non c'è o, soprattutto, c'è la volontà di lasciare mano libera nel colpire le persone più deboli. Questo è per noi inaccettabile.

Al senatore Mazzatorta, che con tanta gentilezza è intervenuto, vorrei ricordare che le parole che ha pronunciato per i tanti iscritti di CGIL-CISL-UIL, che sono sindacati liberi, che votano anche la Lega, non esistono. Ne prenderanno atto e decideranno alle prossime elezioni chi votare. Voi che volete sempre votare, perché non fate insieme a noi una legge affinché si voti? Allora si vedrà chi è rappresentativo e chi non lo è. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Lannutti)*.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 31, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

MARINO Mauro Maria (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Mauro Maria (PD). Signor Presidente, devo comunicare che ho sbagliato a votare sull'articolo 31.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'articolo 32.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 34.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 34.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Signor Presidente, devo comunicare che ho sbagliato a votare sull'articolo 34.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'articolo 35.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 35.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

FILIPPI Marco *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Marco *(PD)*. Signor Presidente, ho sbagliato a votare nella precedente votazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Anch'io intervengo per dichiarare di aver sbagliato a votare nella precedente votazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'articolo 36.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 36.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 37.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 37.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 38.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 39.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 40.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 40.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

DELLA MONICA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA *(PD)*. Presidente, ho sbagliato a votare nella precedente votazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'articolo 41.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 42.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 43.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 44.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 45.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 46.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 47.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 47.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 48.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 49, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CASTRO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 49.100 e 49.200.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 49.100, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 49.200, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 49.

È approvato.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19, precedentemente accantonati.

Invito il senatore Segretario a dare lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 19.0.200 e i relativi subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 19.0.200 parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il primo comma sia sostituito dai seguenti: " 1. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 5 milioni di euro annui. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

Esprime infine parere non ostativo su tutti i subemendamenti alla proposta 19.0.200».

PRESIDENTE. Chiedo al relatore, senatore Saltamartini, se accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 19.0.200, avanzata dalla 5^a Commissione.

Lo invito inoltre ad esprimere il parere sui subemendamenti presentati.

SALTAMARTINI, *relatore*. Signor Presidente, acconsento alla riformulazione proposta dalla Commissione bilancio ed esprimo parere contrario su tutti i subemendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.200 (testo 2)/1, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.0.200 (testo 2)/2, identico all'emendamento 19.0.200 (testo 2)/3.

DEL VECCHIO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL VECCHIO (*PD*). Signor Presidente, preannuncio il mio voto in dissenso rispetto all'emendamento 19.0.200 (testo 2)/2.

Vorrei precisare che ritengo che i diritti al risarcimento dei militari che hanno contratto infermità o sono deceduti per l'esposizione all'amianto siano sacrosanti, e noi dobbiamo operare affinché essi vengano garantiti. Peraltro, non mi pare giusto continuare ad attribuire una responsabilità penale e risarcitoria a personale che nulla ha a che vedere con la costruzione della nave e che, soprattutto, nulla può fare per modificare la situazione. Questo personale viene nominato per assumere

un'attività particolarmente delicata di comando, è costituito da servitori dello Stato, e quindi mi pare assolutamente improprio garantire tale risarcimento andando contro di loro.

Mi auguro che, nel prosieguo dell'esame di questo provvedimento, alla Camera si riesca a stabilire nel dettaglio che è lo Stato che deve venire incontro a queste esigenze di risarcimento, ma non posso essere d'accordo con un emendamento che continua ad attribuire questa responsabilità a persone che invece non l'hanno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.200 (testo 2)/2, presentato dal senatore Nerozzi e da altri senatori, identico all'emendamento 19.0.200 (testo 2)/3, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.200 (testo 2)/4, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 19.0.200 (testo 2)/5, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.200 (testo 2), presentato dal presentato dal relatore, senatore Saltamartini.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale. (*Brusio*). I colleghi che devono uscire sono pregati di farlo, così da poter dare avvio alle dichiarazioni di voto.

CARLINO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, prima della dichiarazione di voto, ancora una volta voglio ricordare all'Assemblea che sono trascorsi 148 giorni dalle dimissioni del ministro Scajola e che il Presidente del Consiglio non ha ancora indicato il nuovo Ministro dello sviluppo economico, tenendosi stretto l'*interim* in un colossale conflitto di interessi. Berlusconi la smetta di prenderci in giro e ponga fine a questa vergogna!

Passo ora alla dichiarazione di voto. Signor Presidente, colleghi, signori rappresentanti del Governo, il rinvio da parte del Presidente della Repubblica del collegato in materia di lavoro ha segnalato un modo sbagliato di legiferare. Ebbene, alla fine di questo dibattito possiamo tranquillamente affermare che tale prassi legislativa sbagliata viene confermata. Come avevamo facilmente previsto, si è consumata l'ennesima presa in giro del Parlamento da parte della maggioranza di Governo. I relatori hanno più volte ribadito che le modifiche apportate al provvedimento rispondono ai rilievi del Presidente della Repubblica. Cari colleghi, smettiamo di prenderci in giro: i rilievi del Presidente della Repubblica sono stati sistematicamente e deliberatamente ignorati. Abbiate il coraggio di assumervi la responsabilità di questa scelta. Da parte del Governo e della maggioranza permane la volontà di deregolamentare la materia del lavoro e delle controversie nascenti dai contratti, limitando la possibilità che il lavoratore si rivolga al giudice, nonostante si verta nell'ambito di diritti costituzionalmente garantiti o indisponibili.

Il provvedimento ha avuto un *iter* estremamente travagliato. Tutto ciò poteva essere evitato se la maggioranza avesse considerato gli emendamenti dell'opposizione che rispondevano davvero, e nel profondo, ai rilievi avanzati dal Presidente della Repubblica. I pochi passi avanti compiuti alla Camera sono stati sistematicamente annullati. La reintroduzione di fatto dell'ex articolo 20, riguardante il tema dell'esposizione all'amianto sul naviglio militare, è stata accompagnata da un fiume di parole che servivano solo a nascondere la nuda verità. È stata ripristinata una norma di impunità che non risolve le questione del risarcimento delle vittime.

Per quanto riguarda l'articolo 30, si è arrivati al paradosso di presentare come una grande innovazione l'introduzione dell'esplicita dichiarazione di tener fuori dall'arbitrato secondo equità il licenziamento e il mantenimento del rapporto di lavoro: si fa passare come una grande concessione un diritto sacrosanto. Ci avete accusato di vedere l'arbitrato come un demone, ma il nostro Gruppo ha presentato un disegno di legge di riforma del processo del lavoro. Noi siamo certamente contro l'arbitrato secondo equità, che affida a un giudice la potestà di derogare dalle leggi e dai contratti. Non si tratta di circoscrivere il tema all'articolo 18, per quanto questo tema sia simbolicamente rilevante, perché con l'arbitrato secondo equità si possono in qualche modo manomettere i diritti, le tutele e gli standard contrattuali che si riferiscono all'insieme delle prestazioni di lavoro, ai temi dell'orario, del salario, degli straordinari e della professionalità delle persone.

Un ulteriore passo indietro è stato compiuto sulla clausola compromissoria. A questo riguardo si è tornati all'aberrazione della norma precedente al cosiddetto emendamento Damiano e, quindi, si pretende addirittura che tale clausola sia sottoscritta all'atto dell'assunzione, in un momento nel quale i nuovi ingressi nel mercato del lavoro sono all'80 per cento rapporti a tempo determinato e nel momento di maggiore debolezza del lavoratore nei confronti dell'imprenditore: si tratta di un obbligo mascherato da possibilità di scelta. Tutto questo è a dir poco insufficiente, a nostro avviso, per dire che siamo nella direzione giusta.

Nell'affermare il nostro voto risolutamente contrario su questo disegno di legge, ribadiamo che è tutto il collegato lavoro a contenere norme estremamente pericolose: norme che aumentano la precarietà e che, come abbiamo detto e ripetiamo ancora una volta, diminuiscono la sicurezza sul lavoro. Il principio cardine del diritto del lavoro è nel riconoscimento della debolezza del lavoratore di fronte all'imprenditore; purtroppo queste norme vanno nella direzione opposta, indebolendo le tutele del lavoro e favorendo di fatto l'impresa.

In tutto questo, secondo i dati forniti dall'ISTAT, in Italia le persone in cerca di un posto lavoro sono salite a 2.150.000 mentre 650.000 lavoratori sono in cassa integrazione - in molti casi a zero ore - e quasi 5.000.000 di persone non hanno alcuna garanzia circa la conferma del loro posto di lavoro. Ciò significa che il 37 per cento dell'economia italiana è un fattore aleatorio, con l'evidente impossibilità di progettare un futuro per milioni di cittadini e quindi di avere le basi su cui costruire il domani dell'intera nazione. Tra i dati sul mondo del lavoro quello che desta più preoccupazione è quello relativo agli inattivi, coloro cioè che non sono in cerca di un lavoro e quindi non rientrano tra i disoccupati. Una percentuale altissima di cittadini italiani tra i 15 e i 64 anni, infatti, non lavora e non cerca più un'occupazione, perché ha perso ormai ogni speranza. È un numero in continuo aumento, che ha visto un incremento di 76.000 unità nel solo mese di luglio. Oltre a ciò, Bankitalia ci dice che il debito delle famiglie italiane cresce in modo esponenziale, con un aumento del 20 per cento su base annua dei debiti in luglio.

Il Governo dal 5 maggio, data in cui il Premier ha preso l'*interim* al posto di un Ministro travolto dagli scandali, non provvede - lo ripeto - a nominare il nuovo titolare del Ministero dello sviluppo economico, dove giacciono almeno 120 dossier su crisi aziendali ancora aperte. Il Governo ha qualche interesse per la ripresa e lo sviluppo dell'economia italiana? A nulla sono serviti perfino i richiami dell'OCSE: non una riforma del *welfare*; non una riforma degli ammortizzatori sociali; non una riforma che riduca il carico fiscale dei lavoratori e delle famiglie; nessun sostegno ai redditi più bassi, anche al fine di sostenere la domanda interna. Niente di niente. Se non si sostengono i redditi dei lavoratori, sarà difficile riprendersi da questa crisi, in quanto le mancate entrate hanno e avranno conseguenze sui consumi, che calano e caleranno ulteriormente, e questi a loro volta avranno effetti sulla produzione delle aziende, in un corto circuito dell'economia da cui sarà davvero difficile uscire. I lavoratori, gli artigiani, le partite IVA, subiscono in solitudine gli effetti della crisi, fino al dramma della perdita del lavoro, e ai giovani viene offerta unicamente precarietà: è necessario trovare la forza di girare pagina.

L'Italia dei Valori è pronta, sapendo bene da che parte stare e con chi stare: con i tre lavoratori licenziati a Melfi, con quelli di Pomigliano, di Fincantieri, di Agila e Eutelia, con i precari della scuola e con chi non ha voce come migliaia di partite IVA e cassaintegrati. Noi siamo e saremo sempre accanto ai lavoratori; per questo come Italia dei Valori saremo presenti anche alla prossima manifestazione del 16 ottobre a Roma, per ribadire con forza che i diritti acquisiti non si toccano. Elencare i nomi di coloro che nel 2010 sono morti sul lavoro non è sciacallaggio, ma significa non rimuovere dalla memoria del Paese quelle vittime; e il Parlamento deve accogliere il monito e la preoccupazione del Capo dello Stato per porre fine ad uno stillicidio che offende un Paese moderno. D'altra parte, voglio ricordarlo, solo pochi giorni fa il Ministro dell'economia ha dichiarato che rispettare la legge n. 626 è un problema per le imprese.

Noi riteniamo che il collegato lavoro diminuisca le garanzie normative per i lavoratori e di fatto renda da più insicuro e precario il lavoro. Quindi, non posso che ribadire il nostro voto contrario a questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni*).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente, intervengo per confermare la nostra contrarietà a questo provvedimento, per le ragioni che già precedentemente sono state espresse dalla collega Sbarbati in sede di dichiarazione di voto sulle pregiudiziali di costituzionalità e che possono essere sintetizzate in tre argomentazioni di fondo. La prima riguarda la natura del

provvedimento, che parte come un provvedimento che doveva semplificare le procedure relative alle controversie di lavoro e che nel corso del suo travagliatissimo *iter* ha invece visto la complicazione del testo in tante e tali di quelle norme che aggraveranno ulteriormente il procedimento, e dalle quali credo che poco vantaggio trarranno sia gli imprenditori che i lavoratori. Peraltro, questa è una delle questioni che è stata sollevata, molto opportunamente, nel messaggio di rinvio alle Camere del provvedimento da parte del Capo dello Stato, che non ha fatto mistero della circostanza che in modo particolare in questa legislatura il procedimento di formazione della legge è un procedimento poco trasparente che non mette né il legislatore, cioè il Parlamento, né i cittadini nelle condizioni di comprendere quale sia effettivamente la volontà del legislatore e soprattutto di trovarsi di fronte a norme chiare, a contenuto generale, che possano essere sempre interpretate univocamente ed essere per ciò stesso efficaci.

La seconda considerazione nasce dalla circostanza che rispetto al testo della Camera, che ha visto anche il mio Gruppo parlamentare collocarsi in una posizione benevola di astensione, quello che ci troviamo a licenziare in Senato è un testo che comunque lascia una serie di margini di dubbio e di incertezza sulla tutela di principi fondamentali, su cui si organizzano anche le relazioni industriali. Infatti, una situazione in cui l'accesso all'arbitrato non è totalmente facoltativo e nella quale la possibilità di tutela della posizione del contraente debole può essere certificata solo nel momento della sottoscrizione della clausola compromissoria, di fatto elude non solo il messaggio del Capo dello Stato, non solo le sentenze della Corte costituzionale, ma anche, dal nostro punto di vista, una serie di principi che regolano e dovrebbero regolare - anche e soprattutto in questo momento - le relazioni industriali, rispetto alle quali il Governo si contraddistingue per il suo assordante silenzio.

La terza considerazione concerne la mancata volontà di arricchire di contributi positivi questo testo. Ne citerò uno per tutti: da una certa visuale rendiamo più difficile la tutela del contraente debole nel rapporto di lavoro, cioè il lavoratore; dall'altro però non ricorriamo all'arbitrato in tutte quelle circostanze che consentirebbero invece un uso più efficace di questo strumento di conciliazione extragiudiziale o paragiudiziale, cioè sulle materie oggetto di contrattazione collettiva, rispetto alla quale la fonte può essere il contratto collettivo e quindi possono essere obiettivamente sottratte alla giurisdizione. Faccio riferimento, in particolare, ad un emendamento presentato dal senatore Pietro Ichino e che abbiamo sostenuto nella discussione parlamentare, per dire che comunque la dinamica della discussione su questo tema molto delicato ed importante mostra una serie di limiti, che sicuramente non hanno fatto bene al provvedimento e non faranno bene all'applicazione di questo complesso di norme.

Da ultimo, la nostra considerazione sulle politiche del lavoro e delle relazioni industriali di questo Governo è negativa per il fatto che, a fronte di una evidente serie di crisi economiche ed occupazionali che a macchia di leopardo - ma oggi forse più a macchia d'olio - stanno interessando il nostro Paese, da Termini Imerese a Melfi, a Genova nel settore della cantieristica, l'atteggiamento del Governo è pilatesco, e cioè non di non interventismo, ma di assenza di qualunque visione industriale, strategica e produttiva di questo Paese. Lo dimostra, peraltro, la circostanza che ancora ad oggi questo Governo ed il Presidente del Consiglio non hanno provveduto alla nomina del Ministro per lo sviluppo economico, nonostante le forti tensioni occupazionali che ci sono in questo Paese, che meriterebbero di essere seguite con maggiore attenzione e di non essere solo affidate alle amorevoli cure - si fa per dire - del ministro Tremonti.

Per queste ragioni, il mio Gruppo parlamentare voterà contro il provvedimento in esame, che riteniamo iniquo e per molti aspetti inutile, non solo per i lavoratori, ma anche per le imprese. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE e PD).*

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 11,15)

VALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLI (LNP). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la Lega Nord voterà a favore del disegno di legge al nostro esame, che arriva al voto definitivo in Aula dopo un lungo e travagliato *iter* parlamentare. Lo voteremo perché questo provvedimento, anche a seguito dei rilievi del Presidente della Repubblica contenuti nel suo messaggio del 31 marzo scorso, reca importanti ed utili innovazioni in materia di lavoro. Mi riferisco per esempio al nuovo regime per l'impugnazione dei licenziamenti, che garantisce un minimo di certezza al potere organizzativo del datore di lavoro,

evitando che lo stesso resti esposto per lungo tempo all'alea di un giudizio davanti al tribunale. Anche grazie ad un nostro intervento, il termine di decadenza si applicherà ai licenziamenti invalidi, ma non a quelli inefficaci per carenza di forma scritta, ossia ai licenziamenti orali. Mi riferisco alla certificazione dei contratti di lavoro, alla conciliazione e all'arbitrato, al fine di favorire la composizione extragiudiziale delle controversie di lavoro.

Noi vediamo con favore ogni intervento mirato a ridurre il ricorso ai giudici per la soluzione delle vertenze di lavoro: un milione e mezzo di cause di lavoro pendenti sono un'assurdità ed un peso enorme sul sistema Paese. La composizione delle commissioni di conciliazione contiene una novità molto importante per noi. I rappresentanti sindacali nella commissione vengono designati nell'ambito delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello territoriale. Attualmente il requisito della rappresentatività è invece determinato su base nazionale: si tratta di un primo passo nella direzione della territorializzazione. Noi siamo per i sindacati che conoscono il territorio su cui operano e che combattono per adeguare gli stipendi al reale costo della vita nei territori, collega Roilo. Si metta bene in testa che il SIN.PA rappresenta migliaia di lavoratori della Padania ed ha tutti i titoli per essere il sindacato rappresentativo della aziende del Nord. *(Applausi del Gruppo LNP)*. La carenza di rappresentatività della triplice non è colpa nostra ma è frutto della lontananza fisica e culturale dai problemi del lavoro e dei lavoratori, e non sarà certamente una legge a ridarvi quella rappresentanza che avete perso tra gli operai e gli impiegati delle nostre aziende. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

Altre riforme riguardano la materia dell'attività di vigilanza, la materia dell'orario di lavoro e delle sanzioni amministrative, la delicata materia del lavoro nero. Questo provvedimento contiene importanti deleghe in materia di congedi, aspettative e permessi, in materia di istituti a sostegno del reddito - la delicata materia degli ammortizzatori sociali - in materia di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato, una delega per il riordino normativo in materia di occupazione femminile, con la previsione di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi, di orari flessibili, legati alla necessità di conciliazione tra lavoro e vita familiare nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile.

Dobbiamo infine continuare nella battaglia contro i falsi invalidi: alle 200.000 verifiche nel 2009 si aggiungono le 100.000 di quest'anno più le altre 500.000 previste per i prossimi due anni. Questo Governo e questa maggioranza sono il Governo e la maggioranza del fare. Ed i risultati si vedono. Abbiamo scoperto e bloccato 17.000 falsi invalidi. Ogni 10 invalidi ce n'è uno falso, ed è enorme il risparmio ottenuto con la revoca delle pensioni di invalidità. La Lega si adopererà sempre, in tutte le sedi, affinché questi furbetti che vivono sulle spalle dei cittadini onesti vengano individuati e colpiti e queste risorse liberate vengano utilizzate per i lavoratori onesti che tengono in piedi questo Paese. Per questo motivo il voto della Lega sarà favorevole. *(Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni)*.

BALDASSARRI (FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (FLI). Il Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia voterà a favore del provvedimento, esprimendo un giudizio positivo sul lavoro svolto sia in sede di Commissione sia da parte del Governo. Solo alcune osservazioni su tre aspetti sui quali riteniamo che occorra lavorare di più e meglio (quindi è un processo che va continuato). Questi tre aspetti risalgono ad una posizione autenticamente liberale e democratica, che dà le regole nell'ambito della libertà delle parti sociali e della tutela del lavoratore.

Il primo punto riguarda la scelta di fondo che, a nostro parere, andrebbe ulteriormente rafforzata: nel momento in cui le parti sociali o le parti ritengono più utile, più rapido, più conveniente ricorrere all'arbitrato, questo sforzo va ulteriormente intensificato rispetto alla normale procedura di ricorso ai giudici. In realtà, tutto ciò che è possibile risolvere con l'arbitrato e con l'accordo delle parti sociali andrebbe auspicato, e il ricorso al giudice rimarrebbe poi l'alternativa là dove questa possibilità non c'è.

Una seconda questione è relativa al ruolo delle parti sociali: una materia importantissima, delicata, ma rispetto alla quale occorre rimettersi, salva la cornice delle regole generali, al ruolo delle parti là dove possono ottenere direttamente tra di loro un consenso.

La terza e ultima questione, signor Presidente, attiene a quella divaricazione che purtroppo l'apparente irrigidimento del mercato del lavoro, finalizzato a garantire tutele ai lavoratori, ha creato nei decenni passati: mi riferisco a quella grande dicotomia tra il momento della formazione e della scuola ed il momento dell'ingresso al lavoro. Per anni ed anni si è verificato che questo

momento aveva uno scalone di accesso, nel senso che di fatto, non facendosi bene la formazione nella scuola, veniva impedito l'accesso al lavoro. È evidente che occorre un meccanismo in cui la formazione porti al lavoro, e il lavoro è formazione. Del resto, è l'antica questione dell'apprendistato, vecchia o nuova maniera che sia, che va ulteriormente rafforzato, sempre alla condizione che la formazione sia vera formazione e non un *escamotage* per far lavorare dei giovani a spese dello Stato, senza dare loro alcuna effettiva formazione professionale o, più in generale, anche culturale: avere un'esperienza diretta in un'impresa non significa solo apprendere procedure di lavoro, percorsi e processi di lavoro, ma anche allargare la propria visione sulle prospettive ed il ruolo dell'impegno del lavoro di un giovane.

Su questi tre temi, riconfermando il nostro voto favorevole, il Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia ritiene che ulteriori sforzi, approfondimenti e miglioramenti vadano posti in essere, come nel caso di un emendamento che era stato presentato dal collega Ichino, così apprezzando lo sforzo dell'opposizione che in molti casi ha cercato di migliorare l'efficacia del testo stesso. In quel caso, forse, maggioranza ed opposizione avrebbero fatto bene ad accogliere quell'indicazione, proprio perché andava nel senso liberale di una più ampia possibilità di ricorso all'arbitrato piuttosto che alla rigidità delle procedure giudiziali. *(Applausi dal Gruppo FLI)*.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, mi permetto in premessa di far notare al collega della Lega che esattamente sul tema dell'occupazione femminile, uno dei temi della modernità, questo Governo si è distinto prevedendo - se non ricordo male è stato uno dei suoi primissimi atti - nel decreto-legge n. 112 del 2008 l'abolizione di quella norma che prescriveva il divieto delle dimissioni in bianco in caso di gravidanza delle lavoratrici. Con il provvedimento al nostro esame non solo si introduce, a proposito di flessibilità del lavoro femminile, la revoca o revocabilità del *part-time*, ma si stringe entro confini molto stretti la possibilità per le dipendenti pubbliche di fare ricorso al *part-time*, con buona pace di ogni politica della conciliazione tra il lavoro di cura ed il lavoro all'esterno. Visto che c'eravate, avete anche abolito i comitati pari opportunità previsti dalla legge n. 125 del 1991, uno degli strumenti più moderni ed interessanti, invidiato valutato e studiato con grande attenzione in altri Paesi europei, a tutela delle donne lavoratrici.

Ora, colleghi, siamo alla sesta lettura; questo potrebbe anche esimerci da una dichiarazione di voto di merito. Peraltro, i colleghi sono intervenuti tanto e tanto bene, affrontando innanzi tutto i profili costituzionali di questo testo - che permangono tutti, aggravati dalle modifiche apportate rispetto al testo della Camera - e gli argomenti di merito qui sviluppati. Tutto ciò, ovviamente, nell'assoluta impossibilità di far valere ragioni di merito, e talvolta di mero buonsenso, rispetto all'approvazione di un testo che è quello che è: brutto, pasticciato e inefficace. È un ircocervo, peraltro: parte con nove articoli e arriva a cinquanta. Siamo di fronte ad una delle peggiori esemplificazioni di normazione, con buona pace del ministro Calderoli e delle sue esigenze di semplificazione normativa, delle numerose raccomandazioni venute dal Presidente della Repubblica e soprattutto del fatto che chi ha idee chiare normalmente fa leggi chiare.

Ma credo - e si tratta del punto a mio avviso più interessante e politico che riguarda il provvedimento - che tale confusione, i ritardi nell'approvazione di questo testo ed il suo bizantinismo, che sarà pascolo per legulei piuttosto che rivelatore della chiara volontà del legislatore, facciano pensare che il punto politico sia un altro, e stia tutto nel minimalismo - adopero questo termine, che non risulta quindi offensivo - con il quale il Governo ha ritenuto i questi anni, non soltanto con tale provvedimento, che pure è più significativo di altri, di affrontare le questioni che la crisi ha maggiormente sottolineato. Tali questioni strettamente attengono al fatto che il nostro sistema - crisi o non crisi - per quanto riguarda il mercato del lavoro e la sua disciplina, le relazioni industriali e gli aspetti che attengono alla produttività dell'apparato economico e produttivo registra ritardi molto forti. Il Governo non ha nessuna visione - forse questo provvedimento è il luogo fisico nel quale possiamo constatarlo più chiaramente - rispetto a tali importantissime questioni, che riguardano molto strettamente lo sviluppo dell'Italia e la sua competitività: non ha un briciolo di visione. Ha agito in questi anni acconciandosi, tentando di ricavare per i soggetti che riteneva essere quelli da privilegiare - come sempre quelli più forti - piccoli margini di vantaggio, e quindi ritagliando sostanzialmente tutele.

Certo, se avessero probabilmente le mani libere ci sarebbe da pensare che i nostri colleghi che esercitano funzioni di governo darebbero un bel colpo di scure alla tutele ed ai diritti, ritenendo che per questa via il nostro sistema possa ritrovare competitività, ritenendo così di rinsaldare il

consenso dei ceti produttivi del Paese e di fare il loro mestiere. Non lo possono fare, perché questo è un Paese di tradizioni democratiche troppo antiche e troppo salde per quanto riguarda il valore di quelle tutele e di quei diritti nella coscienza collettiva, però cercano di ritagliarli dov'è possibile, per far fronte a questa mancanza di visione. Magari si stupiranno - forse si stupiscono già oggi - che questo collegato lavoro, sia pure con il sacrificio di diritti e di tutele che contiene, non sarà considerato dal mondo produttivo italiano e dalle associazioni dei produttori come un grande provvedimento. Non serve loro: non è questo il punto. La presidente Marcegaglia, circa una settimana fa ha detto che la pazienza è finita, che quanto fatto non basta. L'atteggiamento che ormai mi sembra tipico di questo Governo è quello del debitore che ha molti creditori e che cerca di dare piccoli acconti a destra e a manca, ma senza risolvere strutturalmente il problema del debito che aveva acceso, che è un debito di fiducia.

Oggi i produttori dicono che non basta, e non basterà, questo collegato lavoro; non è questo che serve all'Italia: serve affrontare quei nodi di cui abbiamo parlato: la crisi della produttività, la questione attinente alle nuove relazioni industriali e sindacali, le questioni che attengono a un mercato del lavoro che questo provvedimento, che avrebbe potuto fare qualcosa, lascia più segnato ancora dalle disparità, dall'iniquità, dall'*apartheid*, dal chiudere speranze e futuro alle giovani generazioni italiane. Quindi, non vi stupite se non avrete i peana e le grida di gioia da parte del mondo produttivo italiano.

E non consideratelo un senso di irricoscenza: non sono irricoscenti, vedono più in là di voi e di questo Governo che ha un approccio piccolo e - lasciatemelo dire - pavido di fronte alle questioni, perché la pavidità si vince con la lungimiranza, e dove non c'è lungimiranza e visione c'è solo paura. Non è un caso che ciò che si muove oggi in Italia (mi riferisco, per esempio, a questo barlume di possibilità di ritessere un patto sociale) non parta dal Governo (il ministro Sacconi cerca di saltarci dentro a piedi uniti), ma dai grandi protagonisti che sono, da una parte, i produttori e, dall'altra, i sindacati.

E non vi stupite se non capite di che parla l'amministratore delegato Marchionne, nel senso che non riuscite a interloquire per davvero con lui. Il suo punto di vista, pur ovviamente parziale, introduce però nel dibattito in questo Paese temi che questo Governo non è stato mai in grado di percepire, non dico di sollevare. Insomma, è ben strano che a parlare di utile comune e condiviso, di una nuova responsabilità sociale, con tutto quello che c'è dietro di esperienza e di elaborazioni, e quello che davanti potrebbe starci, sia Sergio Marchionne, che non è né un Ministro delle attività produttive, che non c'è, né un Ministro del lavoro, né tantomeno il Presidente del Consiglio.

E non è un caso, colleghi (credo di avere finito il mio tempo, signor Presidente, e quindi stringo), perché, come scriveva Italo Calvino ne «Le città invisibili» «ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone». Oggi il deserto a cui deve opporre resistenza la cittadella assediata della società italiana non è solo quello prodotto dalla crisi economica congiunturale, ma anche il deserto delle regole e della responsabilità collettiva, il deserto di un'assenza di visione e il deserto di futuro per le giovani generazioni. Eppure la crisi ci ha mostrato, e con troppa chiarezza, cosa avrebbe potuto farsi, cosa ancora potrebbe farsi per rendere la crisi un'occasione per superare i ritardi e i mali dell'Italia e per rendere più forte e coeso questo Paese.

Questo non si fa con l'abbassamento generalizzato delle tutele, ma, per esempio, cominciando a vedere e affrontando, dopo due anni e sei letture, la questione straordinaria delle ingiustificate disuguaglianze e iniquità. Questa è l'unica condizione per liberare il giacimento di forze che il Paese ha e che anche voi tenete con questa politica imbrigliato. È questa la condizione, davvero, per restituire futuro all'Italia e insieme dignità e speranza ai lavoratori italiani. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

GIULIANO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO (PdL). Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, prima di dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo politico intendo rivolgere un ringraziamento sentito ai relatori, i senatori Castro e Saltamartini, e allo stesso presidente Vizzini per il contributo serio, paziente e qualificato che hanno dato alla formazione di questa legge. Il compito non è stato facile; quindi, il mio ringraziamento è veramente sentito. È grazie alla loro disponibilità e apertura e al dialogo forte che hanno aperto anche con l'opposizione che questa legge finalmente, in sesta lettura, giunge all'approdo in Senato, nella speranza che alla Camera in pari tempi - gli ultimi sono stati abbastanza solleciti - riesca a diventare finalmente legge.

È inutile ripercorrere le fasi travagliate del percorso formativo della legge. Ripartiamo dal messaggio del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2010 con il quale il Presidente, nel rinviare il provvedimento alle Camere, ha messo in evidenza alcuni punti sui quali ha richiamato l'attenzione del Parlamento. Ovviamente, questi punti sono stati esaminati con grande scrupolo e responsabilità e riteniamo di aver dato una risposta esauriente e completa al Presidente della Repubblica.

Certo, vi è un rilievo sul quale non possiamo non essere d'accordo. È stata sottolineata dal Presidente, in modo particolare e innanzitutto, la eterogeneità della norma, che comprende in sé una serie di provvedimenti che certamente non eccellono per omogeneità. Ma tant'è: è un difetto - possiamo dirlo - del nostro sistema. Nel caso particolare poi va considerato che gli eventi che si sono susseguiti nel corso dell'approvazione di questo provvedimento hanno imposto l'inserimento di disposizioni per far fronte ad emergenze ed a criticità che man mano emergevano. Quindi, doverosamente abbiamo inserito argomenti che indubbiamente, a prima vista, appaiono - e forse non sono - assolutamente omogenei.

È un problema che è sempre esistito, sotto ogni colore di Governo e probabilmente, fin quando non si detteranno norme precise, cogenti e inderogabili in materia di omogeneità che siano più forti di quelle attuali, questo difetto continuerà ad essere non dico una caratteristica, ma sicuramente un aspetto della nostra normazione.

La legge che stiamo per approvare, signor Presidente, indubbiamente contiene dei punti qualificanti sia per il suo contenuto, per la sua sostanza, che per alcuni punti particolari che rivestono grandissima importanza. Del resto, già dal titolo del provvedimento emerge come gli argomenti che tratta siano di particolare rilevanza sociale: si va dagli ammortizzatori sociali, ai congedi, alle aspettative, ai servizi per l'impiego, agli incentivi per l'occupazione, all'apprendistato, fino all'occupazione femminile, nonché alle misure contro il lavoro sommerso. Argomenti, quindi, di forte impatto sociale in un momento così particolare, come quello attuale, in cui viviamo una crisi economica ancora profonda, che speriamo sia giunta al termine.

Il dibattito è stato acceso ed indubbiamente il suo punto nodale - è inutile disconoscerlo - è stato rappresentato dai temi della conciliazione e dell'arbitrato in quanto l'opposizione non ha sempre ben visto questa modifica, che tende ad una deflazione giudiziaria, una deflazione dell'immenso carico di lavoro che grava sui nostri tribunali, ma ha visto questa misura, prevista dal nostro codice di procedura civile, come una sorta di attentato a quell'autonomia delle parti, a quell'autonomia sindacale e confederale che dovrebbe, a suo giudizio, essere assolutamente privilegiata rispetto ad altre soluzioni.

Il provvedimento lo contempla, sempre nell'ambito degli accordi interconfederali, e giustamente, alla luce dei rilievi mossi dal Presidente della Repubblica, sono stati apportati degli aggiustamenti che, probabilmente, potevano essere inseriti prima, ma che dimostrano la buona volontà di rendere lo strumento assolutamente efficiente, efficace, ma soprattutto tale che non dia la possibilità al datore di lavoro, non dico di approfittare, ma di calcare la mano nel momento in cui si forma il rapporto di lavoro e quindi minore è la resistenza e più debole è la posizione del lavoratore. Da qui la modifica che è stata apportata in ordine al periodo di prova, secondo cui la clausola può essere inserita solo trascorso il periodo di prova e, nel caso in cui ciò non sia previsto, entro i trenta giorni.

Riteniamo che le indicazioni del Presidente della Repubblica siano state puntualmente osservate e che queste due modifiche siano sicuramente atte a garantire una certa autonomia, indipendenza e serenità al datore di lavoro, cui va riconosciuta anche la libertà di poter indicare chiaramente il proprio arbitro, per giungere ad una soluzione più celere di qualsiasi controversia di lavoro.

A questo riguardo, non abbiamo inteso le critiche che sono state mosse dall'opposizione in ordine ad una sorta di pregiudiziale diffidenza verso questo strumento e ad un'asserita disparità di rapporti tra il settore pubblico e quello privato. È una sorta di pregiudizio che sostanzialmente ipotizza, evoca una non corretta formazione del collegio arbitrale o, addirittura, una predisposizione dei suoi componenti volta sicuramente a non favorire la corretta soluzione e decisioni che possano essere condivise. Mi sembra una posizione, appunto, pregiudiziale che non può essere assolutamente fatta propria dalla maggioranza, la quale indica mezzi e strumenti previsti non solo dal codice di procedura civile ma che hanno già avuto attuazione fattiva e pratica in altri settori.

Non vanno dimenticate, signor Presidente, anche le grandi modifiche che sono state apportate al processo del lavoro, che sono sempre rivolte ad accelerare i tempi di una giustizia che attualmente, per il lunghissimo periodo che impegna nelle controversie, diventa sostanzialmente una denegata giustizia; e questo sì che indebolisce la posizione del lavoratore, perché nel momento in cui la lite si protrae nel tempo chiaramente il lavoratore, sia per necessità, sia per evitare ulteriori perdite di tempo, ha una predisposizione maggiore magari ad accettare condizioni che non gli sono sicuramente favorevoli.

Non può essere trascurata nemmeno la modifica apportata questa mattina con un emendamento del relatore Saltamartini in ordine alla questione dell'amianto per il naviglio militare: ci è sembrato doveroso. Indubbiamente la riformulazione della 5^a Commissione, il fatto di aver trovato dei fondi per sopperire a questa esigenza che ci veniva sollevata da tutti coloro i quali nel passato sono stati impegnati sul nostro naviglio senza conoscere l'effettiva pericolosità o addirittura l'esistenza di materiale che potesse compromettere la salute dei naviganti, ci è sembrato un atto doveroso di giustizia e di riconoscimento per porre al riparo un personale che ha sempre prestato la sua opera con assoluta fedeltà e con assoluta professionalità. Anche questa è una novità che, seppur introdotta solamente stamani e facendo riferimento a quella eterogeneità che pur si lamenta, ci è sembrata un momento importante e qualificante di questo provvedimento.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda la modifica della legge sulle pari opportunità, dove si è riconosciuto doverosamente un ruolo al femminile, e le modifiche nei permessi, nei congedi e in modo particolare il riconoscimento (questo è un traguardo che le Forze armate da tempo inseguivano e che finalmente crediamo con questa legge abbiano raggiunto), del ruolo, della specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco. Questo è un punto di grande importanza in quanto riconosce la particolarità degli ordinamenti relativi, ma anche dei trattamenti retributivi, per dare atto dell'opera meritoria che si svolge sul territorio da parte delle Forze armate, delle forze di polizia e dei Vigili del fuoco. Era un aspetto - ripeto - sollecitato da tempo, che non era mai approdato ad approvazione e stamattina quindi ben venga anche questo provvedimento che riconosce questa particolare funzione e giustamente ne dà atto, con una serie di conseguenze giuridiche non indifferenti.

Un altro punto importante, signor Presidente, va sottolineato con riferimento alle deleghe. Parecchie deleghe sono state riempite di contenuti; in ordine ad altre deleghe importanti sono stati riaperti i termini, per cui praticamente è ancora possibile che il Governo intervenga con provvedimenti qualificati e qualificanti all'interno di determinati settori.

Un'altra disposizione che vorrei sottolineare, che è stata già ampiamente descritta e analizzata dall'ottimo collega Castro, riguarda l'esclusione per il giudice ordinario della possibilità di fare valutazioni di merito dove sono intervenuti accordi tra le parti sociali. Anche questo è un punto qualificante che esalta la posizione, la scuola contrattualista del diritto del lavoro e pone gli organismi sindacali in condizione di agire in assoluta autonomia, in accordo e nel rispetto delle reciproche posizioni.

Quindi è un provvedimento che, seppur tormentato, seppur sfilacciato lungo quasi un anno e mezzo, è approdato stamani al Senato e sono sicuro che troverà da qui a qualche momento la sua approvazione. Esso si qualifica per il contenuto, per il lavoro, per la collaborazione che su alcuni punti si è avuta tra opposizione e maggioranza e soprattutto per le modifiche che sono state apportate alla luce dell'illuminato messaggio del Presidente della Repubblica che, nei cinque punti che ha sottolineato, ha trovato da parte delle Commissioni riunite, da parte della maggioranza e dell'opposizione, la disponibilità a trattare quegli argomenti con completezza e con serenità.

Ringrazio di nuovo i relatori per il lavoro che hanno compiuto. Ringrazio ovviamente i componenti dell'opposizione e i rispettivi Capigruppo che hanno dato sempre il loro contributo e, pur se in un confronto a volte aspro, hanno mostrato serenità e volontà di giungere ad un completamento dell'*iter* formativo di questa legge. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PdL)*.

La seduta è tolta *(ore 12,53)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B/BIS)

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 19 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI PRECEDENTEMENTI ACCANTONATI

19.0.200 testo 2/1

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

All'emendamento 19.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 19-bis», sopprimere il comma 3.

19.0.200 testo 2/2

NEROZZI, ROILO, BIANCO, DELLA MONICA, CASSON, PEGORER, SCANU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, TREU, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 19.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 19-bis», al comma 3, sopprimere il primo periodo.

19.0.200 testo 2/3

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. subem. 19.0.200 testo 2/2

All'emendamento 19.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 19-bis», al comma 3, sopprimere il primo periodo.

19.0.200 testo 2/4

CASSON, ROILO, NEROZZI, BIANCO, DELLA MONICA, PEGORER, SCANU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, TREU, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 19.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 19-bis», al comma 3, primo periodo, sopprimere ovunque ricorra la parola: «non».

19.0.200 testo 2/5

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. subem. 19.0.200 testo 2/4

All'emendamento 19.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 19-bis», al comma 3, primo periodo, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «non».

19.0.200

IL RELATORE SALTAMARTINI

V. testo 2

Dopo l'**articolo 19**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato)

1. I soggetti che hanno contratto infermità permanentemente invalidanti o sono deceduti in conseguenza dell'esposizione all'amianto presente sul naviglio di Stato sono ricompresi tra quelli di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2012, per la finalità di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della

legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 5 milioni di euro; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamenti fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno del lavoratore, le norme aventi forza di legge emanate in attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera *b*), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpretano nel senso che esse non trovano applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato e, pertanto, le disposizioni penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano, per il periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del medesimo naviglio. I provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitorie eventualmente intraprese in ogni sede dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, per l'accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalle violazioni delle disposizioni del citato decreto n. 303 del 1956.

19.0.200 (testo 2)

IL RELATORE SALTAMARTINI

Approvato

Dopo l'**articolo 19**, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato)

1. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 5 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno del lavoratore, le norme aventi forza di legge emanate in attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera *b*), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpretano nel senso che esse non trovano applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato e, pertanto, le disposizioni penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano, per il periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del medesimo naviglio. I provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitorie eventualmente intraprese in ogni sede dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, per l'accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalle violazioni delle disposizioni del citato decreto n. 303 del 1956.

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 30.

Approvato

(Conciliazione e arbitrato)

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 410. - *(Tentativo di conciliazione)*. - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori,

designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, e consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

La richiesta deve precisare:

1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;

2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;

3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;

4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave».

2. Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è obbligatorio.

3. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 411. - (*Processo verbale di conciliazione*). - Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.

Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».

4. All'articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e tenta la conciliazione della lite» sono sostituite dalle seguenti: «, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva» e le parole: «senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione» sono sostituite dalle seguenti: «o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio».

5. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412. - (*Risoluzione arbitrale della controversia*). - In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

1) il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;

2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto».

6. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412-ter. - (*Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva*). - La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative».

7. All'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, le parole: «ai sensi degli articoli 185, 410 e 411» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater».

8. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412-quater. - (*Altre modalità di conciliazione e arbitrato*). - Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.

Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito

mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.

Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.

Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.

All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell'articolo 411, commi primo e terzo.

Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la discussione orale.

La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-*ter*. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-*ter*, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.

I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte».

9. Le disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412-*ter* e 412-*quater* del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.

10. In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile che rinviando alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-*quater* del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.

11. In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 10, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata

stipulazione dell'accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, individua in via sperimentale, fatta salva la possibilità di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali o contratti collettivi, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al comma 10.

12. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-*ter* del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.

13. Presso le sedi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

14. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 76»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo».

15. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.

16. Gli articoli 410-*bis* e 412-*bis* del codice di procedura civile sono abrogati.

17. All'articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita».

18. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO 30.139 E SEGUENTI

30.139

GHEDINI, ROILO, TREU, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere il comma 12.

30.140

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 13.

30.141

GHEDINI, ROILO, TREU, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Id. em. 30.140

Sopprimere il comma 13.

30.142

INCOSTANTE, BIANCO, GHEDINI, ROILO, TREU, DELLA MONICA, BLAZINA, PASSONI, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere il comma 14.

30.143

ADAMO, INCOSTANTE, ROILO, GHEDINI, TREU, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere il comma 15.

30.144

INCOSTANTE, BIANCO, TREU, ROILO, GHEDINI, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere il comma 16.

30.145

ADAMO, ROILO, TREU, GHEDINI, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere il comma 17.

ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 31.

Approvato nel testo emendato

(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenziamento. In caso di licenziamento intimato senza la forma scritta il termine di decadenza di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, è fissato in novanta giorni, ferma restando l'applicazione del secondo comma del medesimo articolo 6. In caso di mancata indicazione per iscritto dei motivi del licenziamento, ove richiesti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il termine di decadenza di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, è fissato in novanta giorni dal termine entro il quale detti motivi devono essere comunicati, ferma restando l'applicazione del secondo comma del medesimo articolo 6. L'onere della prova della decadenza dell'impugnazione spetta al datore di lavoro.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:

a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:

a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;

c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;

d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 e ridotto alla metà.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

31.100

TREU, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

31.101

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 31.100

Sopprimere l'articolo.

31.102

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

31.103

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 31.102

Sopprimere il comma 1.

31.200

ROILO, GHEDINI, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «duecentosettanta giorni» con le seguenti: «diciotto mesi».

31.104

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

31.105

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 31.104

Sopprimere il comma 2.

31.201

Il Relatore Castro

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento».

31.202

ROILO, BIANCO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Assorbito

Al comma 2, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

31.106

BLAZINA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

31.107

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 31.106

Sopprimere il comma 3.

31.108

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

31.109

INCOSTANTE, TREU, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA
Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

31.110

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA
Respinto

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «; nel caso di successioni di rapporti il termine decorre dalla data di scadenza dell'ultimo contratto».

31.111

ROILO, GHEDINI, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA
Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

31.112

TREU, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA, ASTORE
Respinto

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero dalla data di cessazione del rapporto».

31.113

ROILO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA
Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

31.114

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA
Respinto

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero dalla scadenza dell'ultima proroga o rinnovo».

31.115

NEROZZI, ROILO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, DELLA MONICA
Respinto

Sopprimere il comma 4.

31.116

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 31.115

Sopprimere il comma 4.

31.117

PASSONI, TREU, ROILO, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, DELLA MONICA
Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

31.118

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA
Respinto

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero dalla scadenza dell'ultima proroga o rinnovo».

31.119

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

31.120

NEROZZI, ICHINO, TREU, ROILO, GHEDINI, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA

Id. em. 31.119

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

31.121

ICHINO, PASSONI, NEROZZI, TREU, ROILO, BIANCO, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

31.203

Il Relatore Castro

Inammissibile

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di lavoro, con termine decorrente dal primo giorno del mese successivo alla cessazione della prestazione resa a favore del soggetto utilizzatore diverso dal titolare del contratto di lavoro».

31.122

GHEDINI, ROILO, BIANCO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA

Respinto

Sopprimere il comma 5.

31.123

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 31.122

Sopprimere il comma 5.

31.124

BIANCO, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA

Ritirato e trasformato nell'odg G31.124

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nei casi di conversione del contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Tale indennità si intende aggiuntiva alla suddetta conversione».

G31.124 (già em. 31.124)

BIANCO, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che l'articolo 31 comma 5 del disegno di legge stabilisce l'entità della condanna al risarcimento del lavoratore che viene disposta dal giudice "nei casi di conversione del contratto a tempo determinato";

considerato che:

la normativa vigente riconosce che il lavoratore ha diritto di sentire pronunciare la reintegrazione nel posto di lavoro a tempo indeterminato in caso di violazioni contrattuali da parte del datore di lavoro;

la sentenza della Corte costituzionale n. 214 dell'8 luglio 2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 21 comma 1-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

impegna il Governo a garantire che la disposizione di cui all'articolo 31 comma 5 venga correttamente intesa come riferita alla conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e che, conseguentemente, la previsione della condanna al risarcimento del lavoratore venga intesa come aggiuntiva e non sostitutiva della suddetta conversione.

(*) Accolto dal Governo

31.125

ROILO, GHEDINI, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «un'indennità onnicomprensiva» inserire le seguenti: «, aggiuntiva alla conversione,».

31.126

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Respinto

Sopprimere il comma 6.

31.127

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 31.126

Sopprimere il comma 6.

31.128

ROILO, GHEDINI, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 6, sopprimere la parola: «anche».

31.129

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 7.

31.130

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Id. em. 31.129

Sopprimere il comma 7.

31.131

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Le controversie, sommarie o ordinarie, relative alle materie di cui al presente articolo, devono essere trattate dal giudice con priorità con la sola eccezione dei procedimenti cautelari e di quelli previsti dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. La tempestiva trattazione e conclusione delle controversie relative a provvedimenti di cui al presente articolo è assicurata dai responsabili degli uffici anche con apposite misure organizzative.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

ARTICOLI DA 32 A 49 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 32.

Approvato

(Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)*. - 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:

a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;

b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;

c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;

d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.

3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:

a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;

b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;

c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;

d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.

6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti

previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5».

Art. 33.

Approvato

(Indicatore di situazione economica equivalente)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Dichiarazione sostitutiva unica)*. - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio.

3. È comunque consentita la presentazione all'INPS, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

4. L'INPS determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi del comma 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, all'INPS che provvederà a inoltrarli ai soggetti che hanno ricevuto le dichiarazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3.

7. Sulla base della comunicazione dell'INPS, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'INPS nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

13. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei soggetti richiedenti le prestazioni agevolate, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione.

14. Ai fini del rispetto dei criteri di equità sociale, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle valutazioni dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, si provvede alla razionalizzazione e all'armonizzazione dei criteri di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente rispetto all'evoluzione della normativa fiscale»;

b) all'articolo 4-*bis*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;

c) all'articolo 6, comma 4, al primo e al quarto periodo, le parole: «Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale»;

d) alla tabella 1, parte I, dopo la lettera b), è inserito il seguente capoverso: «Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali».

2. Ai maggiori compiti previsti dal comma 1 del presente articolo per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 34.

Approvato

(Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

1. L'articolo 19-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-*ter*. - *(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)*. - 1. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2012.

2. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2014.

3. Gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento

dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia».

2. All'articolo 30-*bis*, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,».

3. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-*bis*, introdotto dall'articolo 18, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

Art. 35.

Approvato

(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

«3-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro»;

b) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e, prioritariamente, 3-*ter*».

Art. 36.

Approvato

(Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1 sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.

Art. 37.

Approvato

(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il verbale di cui al comma 3 è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata».

Art. 38.

Approvato

(Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali)

1. L'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura le ipotesi di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 39.

Approvato

(Contribuzione figurativa)

1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Art. 40.

Approvato

(Responsabilità di terzi nelle invalidità civili)

1. Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.

2. Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

Approvato

(Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS)

1. A decorrere dal 1° giugno 2010, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa.

2. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all'INPS.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, l'INPS trasmette all'impresa di assicurazione un «certificato di indennità corrisposte» (CIR) attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia ed il relativo importo.

4. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all'INPS l'importo certificato ai sensi del comma 3.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 42.

Approvato

(Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali)

1. Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all'INPS, decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti, e sentite le commissioni provinciali dell'artigianato e gli altri organi o enti competenti le cui potestà restano comunque ferme. L'INPS attua apposite forme di comunicazione nei confronti dei destinatari delle disposizioni del presente articolo per favorire la correttezza delle posizioni contributive individuali.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 43.

Approvato

(Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale».

Art. 44.

Approvato

(Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità, fermo restando che, in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale».

Art. 45.

Approvato

(Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28 è sostituito dal seguente:

«28. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito»;

b) il comma 30 è sostituito dal seguente:

«30. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:

a) servizi per l'impiego;

b) incentivi all'occupazione;

c) apprendistato»;

c) il comma 81 è sostituito dal seguente:

«81. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti

legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;

b) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l'utilizzo;

c) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;

d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;

e) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;

f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;

g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;

h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;

i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea;

l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere».

Art. 46.

Approvato

(Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, è incrementata della somma pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2010.

Art. 47.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta».

2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;».

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole da: «e fermo restando» fino a: «nonché l'invio di» sono sostituite dalle seguenti: «e conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalità previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i *curricula* dei propri studenti, che sono resi pubblici anche nei siti *internet* dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* dell'articolo 5, comma 1:

a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;

b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità;

c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti, possono operare con le modalità indicate alla lettera *a)*»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione i gestori di siti *internet*, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, nonché a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi»;

d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In attesa delle normative regionali, i soggetti di cui al comma 2, che intendono svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale, comunicano preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *c)* e *f)*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica dei requisiti di cui al precedente periodo, iscrive, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti istanti nell'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4»;

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo sono autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione a condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento dell'attività di intermediazione, autocertificando, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che non trova per essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto articolo 4».

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4»;

c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli

interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso»;

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4»;

f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione».

5. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

6. All'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative alle procedure comparative previste dall'articolo 7, comma 6-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ai nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente comma è effettuato anche nel rispetto dei principi di trasparenza di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le informazioni da conferire nel rispetto dei principi di accessibilità degli atti».

7. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, dopo le parole: «rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,».

8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresa la necessaria intesa tra le regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4 del citato articolo 48, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Art. 48.

Approvato

(Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS)

1. La nomina dei componenti del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, può essere effettuata per più di due volte.

2. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «tredici» è sostituita dalla seguente: «dodici» e le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo».

Art. 49.

Approvato

(Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative)

1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché abbia, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato, del contratto in corso ovvero offerto l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

EMENDAMENTI

49.100

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato» inserire le seguenti: «a tempo indeterminato».

49.200

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «nonché abbia» fino a: «precedentemente in essere,» con le seguenti: «purché il contratto sia stato a tempo pieno e indeterminato».

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (849)

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della stessa Convenzione.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.